

**DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2024**  
**363/2024/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO  
DI DURATA ANNUALE PER I PUNTI DI RICONSEGNA CHE ALIMENTANO UTENZE  
TERMOELETTRICHE E INDUSTRIALI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1308<sup>a</sup> riunione del 17 settembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017 (di seguito: regolamento 459/2017);
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 336/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 512/2017/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 110/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 134/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2022, 516/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2022, 690/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2023, 90/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2023, 319/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 319/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 444/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2023/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la deliberazione 137/02, al comma 9.1 b1), prevede che l’impresa di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano utenze termoelettriche e industriali conferisca le capacità per il servizio di trasporto continuo per periodi di un anno termico, e qualora sia conferita capacità annuale, anche per periodi di durata trimestrale, mensile e giornaliera.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha approvato disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente, successivamente modificate ed integrate per tener conto dell’assenza di filiere commerciali sui punti di interconnessione con le reti di distribuzione;
- in particolare, tali disposizioni riguardano l’introduzione di un servizio, denominato servizio di *default* trasporto, volto a garantire il bilanciamento della rete di trasporto presso i punti di riconsegna della rete di trasporto in conseguenza della risoluzione del relativo contratto o del mancato conferimento della relativa capacità, per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo fornitore presso i medesimi punti ovvero per procedere alla loro chiusura;
- con la deliberazione 319/2023/R/gas, l’Autorità ha previsto il coordinamento delle tempistiche di attivazione del servizio di *default* trasporto, nei casi di richiesta di discatura per inadempimento del cliente finale nei punti di riconsegna che alimentano

utenze termoelettriche ed utenze industriali, con quelle di richiesta e decorrenza dei conferimenti mensili di capacità;

- con la deliberazione 444/2023/R/gas, l’Autorità ha introdotto ulteriori elementi di flessibilità nell’utilizzo della capacità di trasporto per eliminare le incertezze legate agli effetti derivanti da un’eventuale risoluzione anticipata del contratto di fornitura per inadempienza del cliente finale, anche favorendo la sottoscrizione di contratti di durata inferiore all’anno. Più in dettaglio, sono state introdotte disposizioni transitorie in materia di conferimento di capacità per i punti di riconsegna della rete di trasporto direttamente collegati alle utenze industriali ed alle utenze termoelettriche, prevedendo che:
  - l’utente che ne assume la fornitura, con contratti di fornitura che terminano nel corso del medesimo anno termico e non vengono rinnovati, possa estinguere anticipatamente il conferimento della sottostante capacità di trasporto annuale;
  - la richiesta di estinzione di cui sopra sia trasmessa dall’utente all’impresa di trasporto entro il termine per la richiesta del conferimento mensile di capacità, con effetto dal primo giorno del mese successivo;
  - l’utente del trasporto versi all’impresa di trasporto un “*corrispettivo di estinzione*” pari al costo residuo della capacità annuale conferita;
- con la medesima deliberazione, l’Autorità ha transitoriamente limitato le sopra richiamate disposizioni all’anno termico 2023/2024 ed ai clienti finali serviti dal servizio di *default* trasporto nel corso del medesimo anno termico, in modo da valutarne l’efficacia prima di una loro possibile introduzione a regime nella regolazione generale.

**RITENUTO CHE:**

- le disposizioni di cui alla deliberazione 444/2023/R/gas siano idonee a facilitare la sottoscrizione di contratti di fornitura riducendo il rischio di ricorso al servizio di *default* trasporto;
- sia pertanto opportuno dare seguito a quanto prospettato con la deliberazione 444/2023/R/gas integrando le sopra richiamate disposizioni nella pertinente regolazione per i punti di riconsegna che alimentano utenze termoelettriche e industriali;
- sia, comunque opportuno mantenere uno specifico monitoraggio dell’utilizzo da parte degli utenti del trasporto della nuova opportunità di estinzione anticipata sopra descritta

**DELIBERA**

1. di modificare l’articolo 9 della deliberazione 137/02 aggiungendo, dopo il comma 9.5, i seguenti:

“9.6 Per i punti di cui al comma 9.1, lettera b1), nei quali risultano sottoscritti contratti di fornitura con termine antecedente a quello di conclusione dell’anno termico e che non vengano rinnovati, l’impresa di trasporto consente l’estinzione anticipata del conferimento di capacità di trasporto di durata annuale secondo modalità e tempistiche stabilite nel codice di rete. In tal caso, l’utente versa all’impresa di trasporto un *corrispettivo di estinzione anticipata* pari al costo residuo della capacità annuale conferita.

9.7 Ai fini dell’applicazione del comma 9.6, l’utente trasmette all’impresa di trasporto la relativa richiesta entro il medesimo termine previsto per il conferimento mensile di capacità. L’estinzione anticipata del conferimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, ovvero dalla data indicata nella stessa richiesta se successiva.”;

2. di prevedere che le imprese di trasporto trasmettano mensilmente all’Autorità una relazione sul grado di utilizzo della richiesta di cui al nuovo comma 9.6 della deliberazione 137/02;
3. di inviare il presente provvedimento alle imprese di trasporto per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata della deliberazione 137/02, così come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it)

17 settembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*